

b) aumento, in corrispettivo, del saggio di interesse dal 5% (in precedenza deliberato) al 5,50% (ora adottato per i mutui del genere);
 c) applicazione del diritto di commissione dello 0,25% (precentemente adottato) per l'intero mutuo di L. 5.420.000;

d) sostituzione del fondo di garanzia per la manutenzione degli alloggi con lo stanziamento annuo, nel bilancio dell'Ente mutualitario, di una congrua somma da determinarsi dai tecnici dell'I.N.A. (come è stato deliberato per i nuovi mutui recentemente concessi).

Per quanto riguarda il prolungamento ad anni cinquanta del periodo di ammortamento del mutuo, è opportuno tenere presente che - in adunanza 22 giugno 1938 - il Consiglio consentì, per il secondo finanziamento di L. 15 milioni, l'ammortamento in anni cinquanta, ma con il sistema delle annualità discontinue, ora stabilito per i mutui ai Istituti di case popolari (le prime 30 o 35 annualità comprensive di ammortamento vero e proprio, nonché della quota annua di contributo statale), e le ultime